II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 27 marzo 1975

relativa ai regimi autonomi d'importazione nei confronti dei paesi a commercio di Stato

(75/210/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che la Comunità è disposta a concludere, con i vari paesi a commercio di Stato, accordi commerciali riguardanti tra l'altro il regime da applicare all'importazione nella Comunità di prodotti di questi paesi;

considerando che, in attesa che questo obiettivo sia raggiunto, è necessario adottare talune disposizioni relative ai regimi autonomi d'importazione negli Stati membri nei confronti di detti paesi per i prodotti soggetti a restrizioni quantitative;

considerando che l'attuazione progressiva di un regime autonomo di comune importazione esige che le ulteriori modifiche dei contingenti e delle altre possibilità d'importazione previsti dalla presente decisione siano oggetto di una procedura che si ispiri alla decisione 72/455/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1972, che fissa determinate misure transitorie per la graduale uniformazione dei regimi di importazione degli Stati membri nei confronti dei paesi terzi [1];

considerando che per motivi pratici occorre adottare la stessa procedura anche per le altre modifiche dei regimi autonomi d'importazione applicati negli Stati membri nei confronti dei paesi a commercio di Stato;

considerando che la presente decisione è destinata a sostituire la decisione 74/652/CEE del Consiglio, del 2 dicembre 1974, che stabilisce i regimi di importazione da applicare negli Stati membri nei confronti dei paesi a commercio di Stato per taluni prodotti soggetti a restrizioni quantitative [2], adottata provvisoriamente per assicurare la continuità degli scambi con i paesi a commercio di Stato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

TITOLO I

Contingenti ed altre restrizioni quantitative all'importazione negli Stati membri

Articolo 1

Gli Stati membri aprono per il 1975, nei confronti dei paesi a commercio di Stato menzionati nell'allegato I, i contingenti d'importazione indicati negli allegati da II a XI.

Tale disposizione lascia impregiudicate le modalità che disciplinano negli Stati membri l'apertura e la gestione dei contingenti.

Articolo 2

Per quanto riguarda i prodotti soggetti a restrizioni quantitative nei confronti dei paesi a commercio di Stato, ma ai quali non si applicano i contingenti aperti a norma dell'articolo 1, gli Stati membri possono concedere annualmente a ciascuno di questi paesi possibilità d'importazione fino a un valore o a

[1] GU n. L 299 del 31. 12. 1972, pag. 46.

[2] GU n. L 358 del 31. 12. 1974, pag. 1.

un volume pari al massimo delle importazioni realizzate per lo stesso prodotto in provenienza dal paese terzo in questione nel corso di uno degli ultimi tre anni.

TITOLO II

Modifiche dei regimi d'importazione negli Stati membri

Articolo 3

Quando, a parere di uno Stato membro, occorre apportare una modifica al regime autonomo d'importazione applicato nei confronti dei paesi di cui all' allegato I, detto Stato membro ne informa gli altri Stati membri e la Commissione.

Articolo 4

1. A richiesta di uno Stato membro o della Commissione, le modifiche previste formano oggetto di una consultazione preventiva con gli altri Stati membri e con la Commissione nell'ambito del comitato ristretto previsto dalla decisione del Consiglio del 9 ottobre 1961, relativa ad una procedura di consultazione sulle trattative per la conclusione di accordi concernenti le relazioni commerciali degli Stati membri con i paesi terzi e sulle modifiche del regime di liberalizzazione nei confronti dei paesi terzi (1).

2. Tale consultazione è volta ad esaminare la possibilità di instaurare un regime di importazione comune nei confronti del paese terzo e del prodotto in questione e, in caso negativo, a determinare un coordinamento fra i regimi applicati negli Stati membri che permetta di garantire il buon funzionamento e il rafforzamento del mercato comune e la graduale attuazione di un regime di importazione comune.

3. Se uno Stato membro o la Commissione ritiene che la misura prevista dallo Stato membro interessato pregiudichi gli interessi fondamentali della Comunità o di uno degli Stati membri, la consultazione comporta un esame della situazione economica e commerciale dei prodotti in questione.

4. Se, entro cinque giorni lavorativi a decorrere dall'informazione di cui all'articolo 3, la Commissione non chiede una consultazione e non riceve alcuna domanda di consultazione da parte degli Stati membri allo scadere di tale termine, essa notifica allo Stato membro interessato l'adozione della misura prevista.

Negli altri casi la consultazione inizia entro cinque giorni lavorativi dalla scadenza del termine previsto al comma precedente.

Articolo 5

1. Se al termine della consultazione gli altri Stati membri o la Commissione non sollevano alcuna obiezione, la Commissione notifica senza indugio allo Stato membro interessato l'adozione della misura prevista.

2. Negli altri casi, ad eccezione dei paragrafi 3 e 4, lo Stato membro interessato può mettere in vigore la misura prevista soltanto dopo il termine di quindici giorni lavorativi a decorrere dall'apertura della consultazione.

3. Se, entro il termine previsto al paragrafo 2, la Commissione presenta al Consiglio, ai sensi dell'articolo 113 del trattato, una proposta per tener conto delle obiezioni sollevate, la misura prevista può essere messa in vigore soltanto dopo che il Consiglio abbia deliberato.

4. Se, prima della scadenza del suddetto termine, la Commissione decide di non informarne il Consiglio, essa notifica allo Stato membro interessato l'adozione della misura prevista.

5. Le modifiche apportate al regime di importazione conformemente all'articolo 4, paragrafo 4, primo comma e ai paragrafi 1, 2 e 4 del presente articolo, sono pubblicate periodicamente dalla Commissione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Articolo 6

1. In caso d'urgenza, possono essere messe in vigore, previa informazione di cui all'articolo 3 ma senza attendere un'eventuale consultazione, misure volte a ridurre le possibilità d'importazione mediante

— la sospensione della liberalizzazione di uno o più prodotti non previsti dall'allegato del regolamento (CEE) n. 109/70 del Consiglio, del 19 dicembre 1969, che istituisce un regime applicabile alle importazioni dei paesi a commercio di Stato (2),

— l'abolizione o la diminuzione di un contingente previsto dalla presente decisione.

(1) GU n. 71 del 4. 11. 1961, pag. 1273/61.

(2) GU n. L 19 del 26. 1. 1970, pag. 1.

2. Qualora, dopo aver esaurito un contingente, il fabbisogno economico di uno Stato membro renda necessarie ulteriori importazioni dal paese beneficiario del contingente, lo Stato membro interessato può, in caso di urgenza, senza informazione preventiva, concedere al paese terzo in questione ulteriori possibilità d'importazione, il cui totale non può superare per l'anno in corso il limite del 20 % del valore o del volume inizialmente previsti per il contingente esaurito per l'anno in corso.

3. Qualora, dopo aver esaurite le possibilità d'importazione di cui all'articolo 2, il fabbisogno economico di uno Stato membro renda necessarie ulteriori importazioni per i prodotti previsti da tale articolo, detto Stato membro può, in caso d'urgenza, senza informazione preventiva, concedere allo stesso paese terzo ulteriori possibilità d'importazione, il cui totale non può superare per l'anno in corso il limite del 20 % delle possibilità d'importazione previste all' articolo 2.

4. Non appena le ulteriori possibilità d'importazione aperte conformemente al paragrafo 2 hanno raggiunto il 20 % di un contingente, lo Stato membro interessato ne informa immediatamente la Commissione; quest'ultima riferisce a sua volta agli altri Stati membri.

5. A richiesta di uno Stato membro o della Commissione, le misure adottate da uno Stato membro conformemente al presente articolo formano oggetto di una consultazione.

Articolo 7

A decorrere dal momento in cui è stata autorizzata l'apertura di negoziati comunitari con un paese a commercio di Stato contemplato nell'allegato I:

— a prescindere dal secondo e terzo trattino, gli Stati membri possono mettere in vigore le misure previste nei confronti di questo paese soltanto previa decisione preventiva, adottata dal Consiglio, in conformità dell'articolo 113 del trattato;

— per quanto riguarda le misure di cui all'articolo 6, paragrafi 2 e 3, l'informazione preventiva è sempre obbligatoria. La preventiva decisione del Consiglio prevista dal primo trattino è necessaria soltanto qualora uno Stato membro o la Commissione sollevino obiezioni nel corso della consultazione eventualmente richiesta entro il termine previsto dall'articolo 4, paragrafo 4;

— le misure volte a ridurre le possibilità d'importazione mediante la sospensione della liberalizzazione, l'abolizione o la riduzione di un contingente possono esser prese senza la decisione preventiva del Consiglio. Qualora uno Stato membro o la Commissione sollevino obiezioni nel corso dell'eventuale consultazione avviata a posteriori alle condizioni previste dall'articolo 4, la Commissione presenterà una proposta al Consiglio, in conformità dell'articolo 113 del trattato.

TITOLO III

Disposizioni finali

Articolo 8

Entro il 30 novembre di ogni anno, e per la prima volta entro il 30 novembre 1975, il Consiglio adotta, conformemente all'articolo 113 del trattato, le modifiche che ritenga necessario apportare, per l'anno successivo, ai contingenti di cui all'articolo 1.

Tuttavia, se a questa data il Consiglio non ha adottato una decisione in merito, i contingenti d'importazione esistenti sono provvisoriamente prorogati per l'anno successivo. Tale proroga non comprende le modifiche apportate eccezionalmente, con validità espressamente limitata all'anno in corso. Il Consiglio adotta, in questo caso, entro il 1° marzo e conformemente all'articolo 113 del trattato, le modifiche che ritenga necessario apportare ai contingenti d'importazione che hanno formato oggetto di tale proroga.

Articolo 9

La decisione 72/455/CEE non si applica più ai regimi d'importazione applicati negli Stati membri nei confronti dei paesi a commercio di Stato di cui all'allegato I.

Articolo 10

La decisione 74/652/CEE è abrogata.

Articolo 11

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addì 27 marzo 1975.

Per il Consiglio

Il Presidente

R. RYAN